

STATUTO SOCIALE

Art.1 Denominazione – Sede – Durata –

1.1. Ai sensi dell'articolo 2462 e seguenti del codice civile, è costituita una società Consortile a responsabilità limitata con la denominazione sociale di: “ G.A.L. LUOGHI DEL MITO Società Consortile a r.l.”

1.2 La società ha sede nel Comune di Mottola (Taranto) all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il registro delle Imprese ai sensi dell'articolo 111-ter delle disposizioni di attuazione del codice civile.

L'Organo Amministrativo ha facoltà di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative (ad esempio succursali, filiali o uffici amministrativi senza stabile rappresentanza), ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopra indicato sub 1.2; spetta invece ai soci decidere il trasferimento della sede in Comune diverso da quello sopra indicato sub 1.2.

1.3 La società durerà fino al 31 (trentuno) dicembre dell'anno duemilacinquanta e potrà essere prorogata o sciolta anche prima della scadenza secondo le norme di legge in materia.

Art.2 Oggetto Sociale

La Società è costituita in via prioritaria allo scopo di realizzare in funzione di Gruppo di Azione Locale (G.A.L.), previsto dalla normativa comunitaria 94/C - 180/12 pubblicata sulla G.U. della Comunità Europea n. 180/48 dell'1/7/1994 e successive modifiche ed integrazioni, tutti gli interventi previsti dal programma di sviluppo locale (P.S.L.), nell'ambito del programma regionale LEADER + della Regione Puglia, del Programma di sviluppo rurale per la Puglia 2007-2013 e tutti gli interventi previsti in genere da programmi di sviluppo locale P.S.L., nell'ambito di programmi di Sviluppo Rurale della Regione Puglia.

La società inoltre potrà indirizzare proprie iniziative volte al sostegno ed alla promozione dello sviluppo socio-economico e territoriale, svolgendo un'attività di coordinamento e di gestione tecnico-amministrativa di piani e progetti integrati in coerenza con gli indirizzi ed i vincoli di programmazione stabiliti a livello comunitario, nazionale, regionale, provinciale e locale.

Essa opera in particolare senza che l'elenco costituisca limitazione, nei seguenti ambiti:

- a) Raccolta, catalogazione e monitoraggio delle informazioni dei fenomeni territoriali;
- b) Organizzazione ed utilizzo delle informazioni relative ai diversi aspetti del territorio;
- c) Ricerche di mercato, studi di fattibilità, progetti di sviluppo, servizi alla progettazione;
- d) Animazione e promozione dello sviluppo rurale;
- e) Assistenza tecnica allo sviluppo;
- f) Concorso allo sviluppo delle zone rurali;
- g) Orientamento, formazione professionale ed aiuti all'occupazione;
- h) Promozione dello sviluppo turistico ed agriturismo delle zone rurali;
- i) Sostegno ed assistenza alle piccole e medie imprese agricole, artigiane, industriali e del terziario;
- j) Valorizzazione della commercializzazione dei prodotti relativi, con valenza prioritaria per quelli naturali, tipici ed originali;

k) Conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale ed ambientale;

l) Tutela e miglioramento dell'ambiente e delle qualità della vita, potenziamento dei servizi alle famiglie ed alle imprese;

m) Cooperazione tra territori rurali per attività connesse agli scopi sociali;

n) Azioni per il riequilibrio della posizione di debolezza contrattuale ed economica del consumatore delle aree rurali, attraverso azioni di informazione ed educazione al consumo;

o) Innovazione tecnologica;

p) Studi, consulenze e ricerche in campo socioeconomico, territoriale ed ambientale, attività seminariali, convegni e divulgazioni;

q) Gestione di servizi consortili in tutti i settori di attività di comune interesse;

r) Ogni altra azione connessa o comunque anche indirettamente utile alle precedenti;

Per il raggiungimento dell'oggetto la società potrà svolgere, inoltre, tutte le operazioni e le attività economiche, commerciali, finanziarie, mobiliari, immobiliari, connesse con la realizzazione degli scopi sociali. La società, per il conseguimento degli scopi sociali potrà realizzare la propria attività in forma diretta o stipulare convenzione con professionisti, società specializzate, istituti di credito, enti ed associazioni, potrà anche partecipare ad altre imprese o società aventi oggetti a fine connesso al proprio.

Art.3 Soci

Possono partecipare alla società Consortile gli enti locali e gli altri enti pubblici istituzionali, Enti Pubblici Economici ed Enti Pubblici Territoriali e società da questi partecipate o controllate, gli istituti bancari e finanziari, le Università, gli istituti di ricerca e gli enti di formazione, le associazioni di categoria e quelle portatrici di interessi pubblici diffusi, le singole imprese e quelle collettive, le loro associazioni, le società di persone e di capitali, le cooperative e loro consorzi o altre forme associative di piccole Imprese, anche a carattere artigianale, Camere di Commercio, Enti non commerciali, Associazioni, ONLUS, gli Istituti scolastici ed ogni altra organizzazione o istituzione a carattere provinciale, regionale, nazionale o internazionale che abbia svolto o che svolga attività connesse agli scopi di cui al precedente art. 2.

Art.4 Capitale Sociale

4.1 Il capitale sociale è fissato in Euro 127.639,84 (centoventisettemilaseicentotrentanove virgola ottantaquattro) ed è diviso in quote, ai sensi di legge, in misura proporzionale ai conferimenti.

4.2 Le quote di capitale possono essere possedute dai soggetti indicati nel precedente articolo 3 nel rispetto delle seguenti limitazioni:

a) le quote possedute dai soci privati devono rappresentare una quota non inferiore al 51% (cinquantuno per cento) del capitale sociale e, quindi, la quota in possesso di enti pubblici e locali non può essere superiore al 49% (quarantanove per cento);

b) il capitale sociale può essere aumentato con deliberazione dell'assemblea straordinaria alle condizioni e nei termini da questa stabiliti purché siano rispettati i limiti e le condizioni di cui alla precedente lettera a); in particolare è attribuita ai soci la facoltà di prevedere espressamente nella decisione di

aumento che lo stesso possa essere attuato anche mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi, anche con esclusione totale o parziale del proporzionale diritto di sottoscrizione in favore dei soci esistenti e conseguente offerta di tale diritto in favore di soggetti terzi, salvo che nel caso di cui all'articolo 2482-ter codice civile; in tale circostanza, spetta ai soci che non hanno concorso alla decisione il diritto di recesso a norma dell'articolo 2473 codice civile.

4.3 Nel caso di riduzione del capitale sociale per perdite, non è necessario il preventivo deposito presso la sede sociale della relazione e delle osservazioni di cui all'art. 2482-bis, secondo comma, codice civile.

4.4 Nella fattispecie di cui all'articolo 2466, secondo comma, codice civile, in mancanza di offerte per l'acquisto, la quota può essere venduta all'incanto.

4.5 Possono essere conferiti, a liberazione dell'aumento a pagamento del capitale, tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica, compresi la prestazione d'opera o di servizi a favore della società; la deliberazione di aumento del capitale deve stabilire le modalità del conferimento: in mancanza di qualsiasi indicazione il conferimento deve farsi in denaro.

4.6 Il conferimento può anche avvenire mediante la prestazione di una polizza di assicurazione o di una fideiussione bancaria con cui vengono garantiti, per l'intero valore ad essi assegnato, gli obblighi assunti dal socio aventi per oggetto la prestazione d'opera o di servizi a favore della società. In tal caso la polizza o la fideiussione possono essere sostituite dal socio con il versamento a titolo di cauzione del corrispondente importo in danaro presso la società.

Art. 5 Trasferimento delle quote di capitale sociale

Le quote di partecipazione sociale sono liberamente trasferibili per causa di morte. Le quote di partecipazione sono liberamente cedibili per atto tra vivi a favore dei discendenti, degli ascendenti e/o del coniuge.

Negli altri casi le quote sono trasferibili ma, fermo restando che agli altri soci è riservato il diritto di prelazione, il trasferimento potrà avvenire solamente nei confronti dei soggetti indicati al precedente articolo 3.

Il socio che intende cedere tutto o in parte le sue quote dovrà pertanto informarne l'organo di amministrazione, per raccomandata con avviso di ricevimento, e questi, entro il termine di dieci giorni dalla ricezione dell'anzidetta comunicazione, dovrà darne comunicazione agli altri soci, pure per raccomandata con avviso di ricevimento.

I soci che intendono esercitare il diritto di prelazione dovranno manifestare la loro volontà entro il termine perentorio di dieci giorni dalla comunicazione ricevuta dall'organo di amministrazione e quindi, solamente in mancanza di tale manifestazione di volontà, il socio potrà liberamente vendere le quote. Il diritto di prelazione, se fatto valere da più di dieci soci, potrà essere esercitato in proporzione alle quote di capitale sociale già possedute.

I trasferimenti di quote devono essere tempestivamente comunicati alla società, alla quale pure dovrà essere fornita prova dell'avvenuta comunicazione al registro delle imprese, nei termini di legge.

Art. 6 - Soci: domicilio, diritti, finanziamenti, recesso, esclusione

6.1 Il domicilio legale dei soci per ogni rapporto intercorrente tra gli stessi e la società è quello risultante dal registro delle imprese.

6.2. I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta. I diritti dei soci possono essere modificati con delibera assembleare da adottarsi col voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i tre quarti del capitale sociale in qualunque convocazione. In questo caso è inderogabile il diritto di recesso del socio che non ha dato il consenso.

6.3. Il socio che intende consultare, personalmente o tramite professionisti, i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione, comma 2, deve inviare apposita richiesta all'organo amministrativo che determinerà la data d'inizio della consultazione entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta, comunicandola tempestivamente al richiedente.

6.4 Nel caso di comproprietà di una partecipazione, i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune nominato secondo le modalità previste dagli articoli 1105 e 1106 del codice civile.

6.5 Nel caso di pegno, usufrutto o sequestro delle partecipazioni si applica l'articolo 2352 del codice civile.

6.6. I finanziamenti dei soci con diritto di restituzione della somma versata possono essere effettuati dai soci, anche non in proporzione alle rispettive quote di partecipazione al capitale sociale, con le modalità e i limiti di cui alla normativa vigente in materia di raccolta di risparmio. Salvo diversa determinazione dell'assemblea dei soci, i versamenti effettuati dai soci a favore della società devono considerarsi infruttiferi. Per il rimborso dei finanziamenti dei soci si applica l'art.2467 del C.C..

6.7 In ogni momento ciascun socio può recedere, con un preavviso di centotanta giorni.

Hanno inoltre diritto di recedere dalla società, per tutte o parte delle loro partecipazioni al capitale sociale, i soci che non hanno concorso all'approvazione delle decisioni riguardanti il cambiamento dell'oggetto sociale, la trasformazione, la fusione e la scissione della società, la revoca dello stato di liquidazione, il trasferimento della sede all'estero, il compimento di operazioni che comportino una sostanziale modifica dell'oggetto della società o una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci a norma dell'articolo 2468, terzo comma, codice civile, in caso di aumento di capitale sociale a pagamento con esclusione del diritto di opzione (art. 2481 bis, comma 1) come sopra previsto dal presente statuto.

Altra ulteriore ipotesi di recesso è riconosciuta ai soci in disaccordo nelle deliberazioni aventi particolari oggetti, in dipendenza di risultati economici negativi della società, in dipendenza di specifici eventi inerenti la vita societaria quali l'omesso rilascio di autorizzazioni necessarie allo svolgimento dell'attività, il mancato rinnovo di determinati contratti, la cessazione di alcuni amministratori, la modifica delle persone dei soci o della ripartizione del capitale tra i soci, nonché in conseguenza di inadempimenti o responsabilità di altri soci e degli amministratori.

Il socio che intende recedere deve comunicare la sua intenzione all'organo amministrativo mediante lettera raccomandata spedita entro quindici giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese o, se non prevista, dalla trascrizione nel libro delle decisioni dei soci o degli amministratori, della decisione che lo legittima oppure dalla conoscenza del fatto che lo legittima.

Il recesso si intende esercitato nel giorno in cui la lettera raccomandata perviene alla sede legale della società.

Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato è privo di efficacia se, entro 180 (centottanta) giorni dall'esercizio del recesso, la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

6.8 Il socio può essere escluso dalla società al verificarsi delle seguenti circostanze:

a) se il socio consorziato sia gravemente inadempiente alle obbligazioni assunte in forza del presente statuto, nonché per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge e dai regolamenti, nonché per l'interdizione, l'inabilitazione del socio o per una condanna ad una pena che comporti l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici;

b) il socio consorziato sia dichiarato fallito e/o sottoposto a qualsivoglia altra procedura concorsuale ivi compresa la c.d. amministrazione straordinaria, e/o che comunque abbia fatto istanza di ammissione ad una qualsiasi delle procedure concorsuali suddette e/o sia sottoposto a gestione commissariale;

c) il socio consorziato perda i requisiti di moralità richiesti per il nulla osta al rilascio della certificazione antimafia.

Il socio che incorra in uno dei casi che prevedono l'esclusione può venire subito sospeso dalla partecipazione alle attività della società, per decisione dell'organo amministrativo, il quale deve contestualmente convocare l'assemblea perché deliberi in merito. L'esclusione ha effetto decorsi trenta giorni dalla data di comunicazione della relativa delibera assembleare.

Detta comunicazione deve essere fatta dall'organo amministrativo a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno nei dieci giorni liberi successivi alla delibera.

La deliberazione può essere impugnata davanti al soggetto preposto a fungere da arbitratore.

L'impugnazione ha effetto sospensivo della deliberazione.

Trascorsi trenta giorni senza che la deliberazione sia stata impugnata, essa diviene immediatamente operante.

6.9 L'esclusione del socio è decisa dai soci con il voto favorevole dei soci che rappresentino i due terzi del capitale sociale, non computandosi la quota di partecipazione del socio che può essere escluso.

Art. 7 Assemblea dei soci – convocazione

I soci riuniti in assemblea decidono sulle materie riservate alla loro competenza dal codice civile, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione. Ogni socio ha diritto di esprimere un numero di voti proporzionale alla sua partecipazione.

Le assemblee sono convocate dall'organo di amministrazione o da tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale anche fuori dal comune in cui ha sede la società, purché nel territorio dell'Unione Europea, a mezzo di lettera raccomandata spedita all'indirizzo risultante dal registro imprese o con qualsiasi altro mezzo ritenuto idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, da inviare al domicilio dei soci almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, o se spedito successivamente, ricevuto almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza o mediante avviso recapitato direttamente a ciascun socio, regolarmente firmato per ricevuta, con l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione e l'elenco delle materie da trattare. Lo stesso avviso indicherà il giorno, il luogo e l'ora per

l'adunanza in seconda convocazione, qualora la prima andasse deserta. Sono tuttavia valide le assemblee, anche se non convocate formalmente, quando sia presente o rappresentato l'intero capitale sociale e gli Amministratori e i sindaci, ove nominati, siano presenti o informati e nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti.

L'assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, audio e video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il presidente e il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- che siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio e video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente ed il segretario, se nominato. In tutti i luoghi audio e video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.

Art. 8 Diritto di voto nella assemblea dei soci

Hanno diritto di voto i soci iscritti nel registro imprese alla data dell'adunanza. Il voto del socio vale in misura proporzionale alla sua partecipazione. Il socio moroso non può partecipare alle decisioni dei soci.

I soci hanno facoltà di farsi rappresentare anche da soggetto non socio, per delega scritta che deve essere conservata dalla società. Nella delega deve essere specificato il nome del rappresentante con l'indicazione di eventuali facoltà e limiti di subdelega. Se la delega viene conferita per la singola assemblea ha effetto anche per la seconda convocazione.

La delega può essere consegnata al delegato (o inviata direttamente alla società) anche via telefax o via posta elettronica con firma digitale. La delega non può essere conferita agli amministratori, ai sindaci o al revisore, se nominati, né ai dipendenti della società né alle società da essa controllate o che la controllano, né ad amministratori, sindaci, revisori o dipendenti di queste. Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolarità delle singole deleghe ed, in genere, il diritto dei partecipanti ad intervenire all'assemblea.

Art. 9 Funzionamento dell'assemblea dei soci

L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione. In caso di assenza o di impedimento del soggetto di cui al comma precedente, l'assemblea eleggerà il proprio presidente per l'adunanza. Il presidente dell'assemblea per la redazione del relativo verbale, nominerà un segretario tra gli intervenuti, salvo che a ciò non debba provvedervi un Notaio, nei casi previsti dalla legge.

Art. 10 Quorum per la validità delle deliberazioni dell'assemblea dei soci

L'assemblea ordinaria delibera, in prima convocazione, con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza di capitale sociale e, in seconda convocazione, qualunque sia la parte del capitale sociale rappresen-

tato.

L'assemblea straordinaria delibera, in prima convocazione, con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino i tre quarti del capitale sociale ed, in seconda convocazione, con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino i due terzi del capitale sociale.

Spetta al presidente dell'assemblea stabilire di volta in volta, le modalità di votazione.

Art. 11 Organo di amministrazione

La società è amministrata da un consiglio di amministrazione, composto da un numero di membri variabile da 5 (cinque) a 13 (tredici), secondo il numero determinato dai soci al momento della nomina. L'assemblea dei soci elegge i componenti il consiglio di amministrazione di cui almeno la maggioranza su proposta dei soci privati e, in ogni caso, anche tra non soci.

I componenti il consiglio di amministrazione durano in carica per tre esercizi sociali, sino alla data di svolgimento dell'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio, e sono sempre rieleggibili.

Ai componenti il consiglio di amministrazione spetta il rimborso delle spese sostenute per il loro ufficio; l'assemblea dei soci, all'atto della loro nomina o anche successivamente, potrà inoltre loro attribuire un'indennità di carica.

Art. 12 Poteri dell'organo di amministrazione

Il consiglio di amministrazione è investito dei più ampi ed illimitati poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, senza eccezione alcuna, salvo quelli che la legge tassativamente riserva all'assemblea dei soci o quelli che lo stesso delega all'amministratore delegato o al direttore nel rispetto del regolamento di cui all'art. 16.

A titolo meramente esemplificativo, spetta pertanto ad esso transigere e compromettere, acquistare, vendere, permutare e conferire immobili, consentire iscrizioni, cancellazioni e qualsiasi annotamento ipotecario, rinunciare ad ipoteche legali, autorizzare a compiere qualsiasi operazione di debito pubblico, presso la cassa depositi prestiti e presso ogni altro ufficio pubblico e privato e presso qualsiasi Banca o comunque autorizzare qualsiasi atto anche direttamente utile o funzionale al perseguimento degli scopi sociali.

Art. 13 Rappresentanza della società

Al presidente spetta la libera firma sociale e la rappresentanza legale della società di fronte a terzi, anche in giudizio, con facoltà di promuovere azioni ed istanze giudiziarie in qualsiasi sede ed in ogni ordine e grado di giurisdizione.

Gli stessi poteri previsti per il presidente spettano al vice presidente.

Art. 14 Amministratore delegato e direttore

Il consiglio di amministrazione nomina, delegando i propri poteri di gestione e nel rispetto del regolamento di cui all'art. 16, un amministratore delegato, eletto tra i suoi componenti, e/o un direttore generale, selezionato fra esperti di provata capacità professionale e manageriale nelle attività oggetto della società, determinandone modalità di assunzione, poteri, mansioni, tempo e compenso.

Art. 15 Funzionamento del consiglio di amministrazione

Il consiglio di amministrazione, alla sua prima adunanza, elegge fra i suoi componenti il presidente ed il Vicepresidente, che sostituirà il presidente in caso di sua assenza o impedimento.

Esso si riunirà tutte le volte che il presidente lo reputi necessario o quando ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei suoi componenti.

La convocazione del consiglio di amministrazione, che dovrà tenersi presso la sede sociale o anche altrove, purché in Italia, sarà effettuata dal presidente con lettera raccomandata, anche a mano, inviata al domicilio di ciascun componente almeno tre giorni prima e, nei casi urgenza, con telegramma, almeno un giorno libero prima, o per fax o per telefono.

Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione sarà necessaria la presenza della maggioranza dei suoi componenti in carica e il voto favorevole della maggioranza dei presenti ed, in caso di parità di voti, con il voto favorevole del presidente o, in sua assenza, del vice presidente. Ogni deliberazione del consiglio di amministrazione, a cura del presidente, che potrà farsi assistere da un segretario anche estraneo al consiglio, dovrà risultare in apposito verbale, trascritto nel libro delle adunanze del consiglio di amministrazione.

Art.16 Regolamento interno

Oltre che alle norme del presente statuto e dalle leggi in materia l'attività della società è regolata da un regolamento interno che fissa criteri, modalità e competenze di organizzazione e gestione; compiti, funzioni, modalità di nomina del personale e dei collaboratori esterni; la configurazione tecnico-operativa della società; i rapporti operativi con i soci e gli altri soggetti interessati dai PSL. Il regolamento, anche dopo l'approvazione da parte dell'assemblea dei soci, potrà essere aggiornato ed adeguato alle eventuali nuove esigenze della stessa assemblea con la maggioranza prevista dal codice civile e su proposta del consiglio di amministrazione.

Art.17 Collegio Sindacale

È demandato dall'assemblea ordinaria dei soci l'eventuale nomina del collegio sindacale, ma essa dovrà obbligatoriamente provvedervi al verificarsi delle condizioni di legge.

Il collegio, allorché nominato, sarà costituito dal presidente, da due componenti effettivi e da due supplenti.

La scelta dei suoi componenti, il suo funzionamento e le sue attribuzioni saranno regolate a norma di legge.

Il Collegio Sindacale esercita le funzioni di controllo contabile previste dall'articolo 2409-ter codice civile.

Esso inoltre vigila sull'osservanza della legge e dell'atto costitutivo, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società e sul suo concreto funzionamento.

Il collegio sindacale è convocato dal presidente mediante avviso spedito almeno otto giorni prima ed in caso di urgenza almeno due giorni lavorativi prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento.

Art.18 Bilancio

Gli esercizi sociali si chiudono al trentuno dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio il consiglio di amministrazione procederà alla formazione del bilancio sociale – stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa – ed alla formazione, se dovuta, della relazione sulla gestione, con l'osservanza sulle norme di legge.

Il bilancio deve essere presentato ai soci entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora ricorrano le condizioni di cui al secondo comma dell'articolo 2364: in quest'ultimo caso l'organo amministrativo deve segnalare nella relazione sulla gestione (o nella nota integrativa in caso di bilancio redatto in forma abbreviata) le ragioni della dilazione.

Art.19 Destinazione degli avanzi di gestione

Il 5% (cinque per cento) degli avanzi di gestione sarà obbligatoriamente destinato a riserva legale, fino a quando questa non raggiunge 1/5 (un quinto) del capitale sociale.

La rimanenza, sarà destinata alla costituzione di un'apposita riserva straordinaria da utilizzare per il conseguimento degli scopi sociali.

Art.20 Liquidazione della società

Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della società, l'assemblea dei soci determinerà le modalità della liquidazione, nominando uno o più liquidatori, che svolgeranno la loro opera in osservanza delle norme di legge.

La società può in ogni momento revocare lo stato di liquidazione, occorrendo previa eliminazione della causa di scioglimento, con deliberazione dell'assemblea presa con le maggioranze richieste per le modificazioni dell'atto costitutivo. Al socio dissenziente spetta il diritto di recesso. Per gli effetti della revoca si applica l'articolo 2487-ter codice civile.

Articolo 21) Clausola compromissoria.

Ai sensi dell'articolo 34 e seguenti del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, sono devolute alla decisione di un Arbitro, tutte le controversie aventi ad oggetto diritti disponibili relativi al contratto sociale ed, in particolare, quelle:

- insorgenti tra i soci e la società;
promosse da amministratori e sindaci o nei loro confronti;
- relative alla validità delle delibere assembleari
- relative all'interpretazione e applicazione dell'atto costitutivo.

L'arbitro viene eletto dai soci a maggioranza assoluta.

In caso di disaccordo, l'arbitro è nominato, entro trenta giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente, dal Presidente del Tribunale di Taranto.

Entro novanta giorni dalla costituzione l'Arbitro decide secondo equità con lodo non impugnabile, salvo nei casi previsti dall'articolo 36, primo comma, del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5.

Quando decide sulla validità delle delibere assembleari all'Arbitro compete sempre il potere di disporre, con ordinanza non reclamabile, la sospensione dell'efficacia della delibera.

L' Arbitro stabilisce a chi fa carico il costo dell'arbitrato o le eventuali modalità di ripartizione dello stesso.

La disciplina di cui al presente articolo non si applicherà ove incompatibile con disposizioni di legge inderogabili in relazione alla partecipazione dei soci Enti Pubblici.

La soppressione o la modifica della presente clausola compromissoria, deve essere approvata con delibera dell'assemblea straordinaria dei soci assunta con la maggioranza di almeno i tre quarti del capitale sociale.

I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso ai sensi dell'articolo 11 del presente atto costitutivo .

Le spese dell'arbitrato saranno a carico della parte soccombente, salvo diversa decisione dell'organo arbitrale.

Art.22 Rinvio alle norme di legge

Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto ed atto costitutivo, varranno le norme dettate dal codice civile per la società a responsabilità limitata e tutte le altre norme in materia.

Firmato: Nigro Paolo, Vito Rubino, Giannico Paolo, Franco Aquaro, Renato Frascolla Notaio. Vi è il sigillo.